REGOLAMENTO (CE) N. 2436/97 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1997

relativo all'importo massimo della partecipazione finanziaria comunitaria da versare agli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente la realizzazione di programmi di azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia [1], in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1780/97 della Commissione, del 15 settembre 1997, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio concernente la realizzazione di programmi di azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97, la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi di azione connessi a nuovi obblighi assunti dalla Comunità; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dello stesso regolamento, la Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo, stabilisce l'importo massimo annuo della partecipazione finanziaria della Comunità, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati; che tale importo deve essere concesso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1780/97; che gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione le necessarie informazioni per il 1997;

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato in merito agli importi stabiliti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità, in moneta nazionale, alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di programmi di azione in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, per il 1997, a norma del regolamento (CE) n. 723/97, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 6.
[2] GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 20.

ALLEGATO

Importo massimo della contribuzione comunitaria per l'anno 1997, pari al 50 % delle spese, nell'ambito del regolamento (CE) n. 723/97

Stato membro	Contribuzione comunitaria in moneta nazionale
Belgio	12 180 000 BEF
Danimarca	3 000 000 DKK
Germania	1 224 947 DEM
Spagna	87 500 000 ESP
Francia	8 625 000 FRF
Irlanda	850 000 IEP
Italia	534 176 193 ITL
Lussemburgo	5 782 325 LUF
Paesi Bassi	699 115 NLG
Regno Unito	2 566 396 GBP
Finlandia	262 500 FIM
Svezia	3 573 000 SEK